SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2483

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1996

Proroga dei termini previsti per l'utilizzazione dei soggetti chiamati alle armi o al servizio civile residenti nei comuni colpiti dall'alluvione del novembre 1994

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - A distanza di oltre un anno dalle disastrose alluvioni che dal 4 al 6 novembre 1994 si sono abbattute sull'Italia settentrionale provocando vittime, distruzioni e ingentissimi danni alle abitazioni, agli edifici pubblici, alle aziende agricole e artigiane, alle industrie, alle reti di comunicazioni stradali e ferroviarie e alle reti idriche e fognanti, compiendo immani devastazioni in particolare sul territorio piemontese, la situazione non è ancora tornata alla normalità dato che gli stanziamenti del Governo sono stati utilizzati più per sopperire ad immediate necessità che per avviare l'occupazione di chi ha perso tutto ed è alla disperazione. Per rilanciare i singoli settori produttivi e l'economia locale nel suo complesso si prevedono tempi lunghi e nuovi ingenti investimenti.

In particolare le province del Cuneo e di Asti sono rimaste molto indietro sul piano della ricostruzione.

Tutti i comuni delle zone interessate sono oberati da una grossa mole di lavoro dovuta all'eccezionalità della situazione per cui, dato che la proposta non comporta spese aggiuntive, si chiede che vengano prorogati fino al 1997 i termini per l'utilizzazione dei militari di leva o destinati al servizio civile nei comuni alluvionati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è sostituito dal seguente:

«*1*. I soggetti interessati alla chiamata alla armi o al servizio civile relativamente agli anni 1996 e 1997, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva o il servizio civile, anche se già incorporati ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue, per essere utilizzati da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli interventi disposti dal presente decreto, ovvero per essere utilizzati, se coadiuvanti di impresa agricola, per specifici interventi a favore del settore stesso. La qualifica di coadiuvante, da documentare a norma di legge, dovrà essere stata acquisita in data antecedente al 4 novembre 1994».